



## **Prevenzione e lotta al terrorismo di matrice jihadista dopo la caduta di Isis**

### **1. Introduzione**

Nel marzo del 2019 le milizie curdo-siriane hanno conquistato Baghuz, ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria, sancendo così la fine, almeno apparente, del predominio territoriale di Isis in Medio Oriente. Eppure, nonostante questa fondamentale vittoria, la minaccia rappresentata dal Califfato e da molti altri gruppi di matrice jihadista non è scomparsa, ma ha solo cambiato aspetto. Lo scenario odierno, infatti, oltre al pericolo sempre latente dei "lupi solitari" e dei gruppi terroristici più o meno ben organizzati, come il commando autore degli attacchi di Parigi del 2015, si arricchisce del problema della gestione dei foreign fighters di rientro e delle loro famiglie che, dopo aver vissuto e combattuto in Siria, Iraq, Libia o su altri fronti del terrorismo "islamista", tornano all'interno dei confini nazionali ed europei.

Oggi ancora più di ieri, quindi, appare fondamentale sviluppare una politica di contrasto e prevenzione al fenomeno terroristico, integrando la normativa penale già presente in un più ampio discorso di natura sociologica ed educativa. Una migliore comprensione del fenomeno terroristico può consentire un approccio legislativo che garantisca il giusto equilibrio tra necessità di prevenzione e punizione, senza però limitare la libertà di religione. Conoscere le ragioni che hanno spinto, e spingono, molti individui ad abbracciare la causa jihadista è il passaggio fondamentale per sviluppare strategie di de-radicalizzazione efficaci e tempestive, in grado di affermare con forza i valori di una società democratica, pluralista e moderna, come quella europea aspira a essere.

### **2. Lupi solitari e foreign fighters: motivazione religiosa o rivolta esistenziale?**

Secondo le statistiche raccolte, sono più di 30000, da 110 Paesi differenti, i foreign fighters, cioè i combattenti non nati nell'area medio orientale, che si sono uniti a Isis. Di questi, circa 6000 sono europei, principalmente provenienti da Francia, Germania e Regno Unito, mentre i combattenti dall'Italia sono poco più di un centinaio, di cui solamente 26 con cittadinanza italiana. Ad oggi si stima che 5600 foreign fighters siano tornati in patria, tra cui il 30% in Europa. Nascono, a questo punto, enormi interrogativi: se è vero che molti combattenti non hanno mai abbracciato il progetto jihadista fino in fondo, tanto da rimanerne delusi e non condividendone gli obiettivi, alcuni sono tornati perché costretti dalla sconfitta militare oppure appositamente mandati per compiere attacchi terroristici e creare reti di reclutamento. Questi individui sono perciò pericolosi, anche se risulta difficile stabilire la soglia di attenzione cui devono essere sottoposti.

Gli ex-combattenti del Califfato vanno ad aggiungersi al principale problema che gli Stati devono gestire e neutralizzare, i "lupi solitari". Con questa locuzione si intendono quegli individui che, con pochi, o nessuno, contatti con l'organizzazione centrale di Isis o di altri gruppi terroristici, pianificano e mettono in pratica attentati nei propri Stati. Storicamente questa si è rivelata la minaccia peggiore da affrontare per i diversi

governi, in quanto non avendo rintracciabili legami con l'organizzazione centrale jihadista ma solamente una comunanza ideologica, risulta difficoltoso intervenire neutralizzando questi soggetti prima che possano entrare in azione. Basti osservare che nella maggioranza degli attacchi terroristici in Occidente, ben 22 casi, i soggetti agenti non avevano contatti diretti con lo Stato Islamico.

Isis, quindi, non ha dovuto inviare soldati pronti ad attaccare l'Europa, così come sembrerebbe da una sua certa propaganda, bensì ha sfruttato un ampio bacino di soggetti, spesso giovani europei di seconda o terza generazione, che si sono radicalizzati nei propri Paesi: centri di reclutamento sono, infatti, il web e le carceri, mentre solo raramente sono stati documentati viaggi in Siria, Yemen o altri territori in cui le organizzazioni del terrore hanno centri di addestramento. Diventa fondamentale, perciò, capire quali siano le ragioni che portano alla radicalizzazione soggetti cresciuti all'interno dei valori europei. Secondo Olivier Roy, l'Islam fondamentalista diviene un manto sotto il quale esprimere una rivolta nichilista ed esistenziale: lo studioso parla, infatti, di islamizzazione del radicalismo.

I soggetti studiati, cui si riferisce anche Roy, mostrano alcuni elementi comuni tra loro, quali la rottura generazionale con i propri genitori, con la loro cultura e religione. Inoltre, molti hanno alle spalle un passato nella microcriminalità e periodi di detenzione in carcere, veri e propri hub di reclutamento fondamentalista. Un ulteriore tratto ricorrente consiste, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nella mancanza di conoscenze approfondite in materia teologica e religiosa: spesso, infatti, questi soggetti si riavvicinano alla fede o si convertono seguendo la narrazione religiosa dei reclutatori estremisti, mentre in precedenza non avevano mai mostrato particolare fervore religioso. Le chat e i luoghi di culto e preghiera che frequentano non sono le moschee dei genitori, ma vere e proprie scuole di indottrinamento.

Questi soggetti, quindi, nati e cresciuti in Occidente, poco avvezzi alle pratiche religiose e alle controversie teologiche, distanti dai conflitti tipici della cultura mediorientale, come ad esempio la lotta tra sunniti e sciiti, si avvicinano alla proposta terrorista perché in cerca di un'identità, di valori in cui riconoscersi e per cui lottare. Marginalità sociale, scarsa educazione, disoccupazione e un rapporto compromesso con le istituzioni, sono queste molte delle leve che giocano a favore del reclutamento. La fede radicale proposta dai gruppi terroristici risponde al bisogno di senso, dando un ruolo, una comunità, e più rigoroso è il messaggio maggiore sarà l'affiatamento tra i membri, un'identità comune: non essere spettatori ai margini della propria esistenza, bensì protagonisti di un cambio epocale.

Da questo discendono i toni usati sono apocalittici ed epici, influenzati dal cinema e dai videogiochi, l'uso della violenza spettacolarizzato e la dogmatica religiosa estremamente rigorosa, per proporre un messaggio rivoluzionario in aperta opposizione con la tradizione democratica, che fa del superamento dialettico delle diverse posizioni il suo punto centrale, con i suoi meriti e demeriti.

### **3. La risposta dell'ordinamento penale in Italia alla minaccia terroristica**

In due diversi momenti, tra il 2001 e il 2005 prima e in seguito dal 2015, l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento una ricca normativa antiterrorismo, integrando la legislazione europea in materia, a partire dall'armonizzazione dell'art. 83 del TFUE, nel diritto penale nazionale.

Fondamentali sono i nuovi articoli 270 sexies e 270 bis del Codice. Il primo definisce le condotte con finalità di terrorismo, che sono caratterizzate da due elementi: innanzitutto, elemento oggettivo, si tratta di atti che per loro natura o per il contesto possono arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale (è bene ricordare che la norma europea di riferimento elenca una serie tassativa di azioni sanzionate); riguardo l'elemento soggettivo, gli atti in questione devono essere alternativamente allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o meno una determinata azione o, ancora, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture sociali, politiche ed economiche per sovvertire lo stato di diritto. L'art. 270 bis, invece, definisce l'associazione a delinquere di stampo terroristico. Questa norma, oltre ad essere il fondamento di tutto il sistema penale in materia, anticipa il livello della tutela penale, in quanto la punibilità delle condotte ivi descritte non è subordinata all'effettiva commissione di un reato di terrorismo o al tentativo di compiere determinate azioni. Scopo della norma, infatti, è tutelare innanzitutto beni di altissimo valore costituzionale, come la vita, l'integrità fisica e la sicurezza nazionale.

Le fattispecie penali inserite nel sistema italiano sanzionano un'ampia serie di condotte, come ad esempio l'arruolamento, l'addestramento e il finanziamento di attività con finalità di terrorismo, di modo che i magistrati abbiano strumenti adeguati per combattere il fenomeno. Occorre, però, ricordare che la giurisdizione non deve tramutarsi in uno strumento di lotta, anticipando troppo l'azione penale. Infatti, seppure un intervento normativo che colpisca potenziali terroristi preventivamente può evitare la commissione di gravi reati ai danni della Repubblica e dei cittadini, è pur vero che queste misure, senza gli adeguati contrappesi, rischiano di trasformare il diritto penale in diritto di polizia, tendendo a costruire *ab origine* i fatti tipici per meglio assoggettarli alla fattispecie cui si riferiscono. Prevenire un fenomeno generale come il terrorismo internazionale attraverso il diritto penale rischia di annullare la terzietà del magistrato o il principio della responsabilità penale individuale, utilizzando il singolo soggetto per finalità impersonali.

Diventa, quindi, di estrema importanza offrire una doppia risposta, giudiziaria e non, al terrorismo, ben individuando quali siano le condotte da prevenire e, se necessario, punire. Si pone, perciò, un problema fondamentale: come si può intervenire in ottica preventiva su atti che, in mancanza della finalità terroristica, non sarebbero punibili? Come si distinguono le azioni di libera credenza religiosa, anche se particolarmente rigorose, dal terrorismo di matrice religiosa?

La giurisprudenza ha indicato più volte il fondamentalismo religioso come una delle cause del terrorismo ma di per sé "fondamentalista" è semplicemente quel credente che accentua i fondamenti della sua fede. Inoltre, il fatto che un gruppo terroristico giustifichi le proprie azioni asserendo un modello religioso di riferimento non autorizza a concludere che tale legame sia necessariamente e ontologicamente presente. La mancanza nell'Islam di un'autorità gerarchica, come, per esempio, presente nel Cattolicesimo, in grado di definire un canone del credo e, quindi, di condannare le affermazioni dei terroristi, rende più facile l'accostamento tra terrorismo e fede religiosa. Il compito della giurisdizione diventa molto impegnativo e problematico, stante il rischio di oltrepassare i limiti del diritto penale e, così facendo, ridurre in modo indebito la tutela della libertà di culto.

Per risolvere questa spinosa questione è intervenuta nel 2016 la Cassazione con la sentenza n° 48001, con cui si è stabilito per individuare, e punire, la fattispecie di

associazione con finalità di terrorismo occorre "la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata a inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità a unirsi ai combattenti in suo nome". Sono necessari, quindi, fatti materiali che documentino che l'indottrinamento religioso sia finalizzato ad azioni violente e criminose. Non si punisce la fede praticata, anche se in modo molto rigoroso, bensì le azioni oggettive, come ad esempio scambi di e-mail o messaggi, che testimonino un potenziale scopo terroristico o sovversivo.

#### **4. La de-radicalizzazione si deve fondare sul principio di laicità e sul pluralismo**

Oggi la situazione è potenzialmente esplosiva. Bambini figli del Califfato, foreign fighters che vogliono tornare in patria e la gestione delle mogli e delle famiglie dei guerriglieri rappresentano una enorme sfida per tutti i paesi occidentali, che, per ora, non se ne sono ancora occupati. Nei campi profughi e nelle prigioni di Iraq e Siria sono presenti decine di migliaia di persone sospettate di avere collegamenti più o meno profondi con l'organizzazione terroristica, che ora, perso il dominio territoriale, rischia di rinascere dalle proprie ceneri. Per evitare che il problema si riproponga in un futuro sempre più vicino e plausibile, occorre che, oltre alla risposta penale e ai controlli di sicurezza, si sviluppino seri ed efficaci progetti di de-radicalizzazione e reinserimento nella società. Molte sono le questioni da affrontare, dai combattenti in carcere, ai rimpatri, alle eventuali revoche della cittadinanza, ma tutte ruotano attorno ad un quesito fondamentale: come si affronta un'ideologia, nata dall'interpretazione distorta della religione, che condanna come infedeli tutti coloro che non seguono la narrazione del mondo che essa propone?

Un primo passo per poter comprendere, e di conseguenza tentare di risolvere, questa lotta ideologica, risiede nel definire il concetto di radicalizzazione. In dottrina è possibile distinguere principalmente due approcci a questa nozione, cui derivano altrettante strategie di prevenzione: secondo la visione cognitiva, la radicalizzazione è un processo attraverso cui il soggetto modifica le proprie concezioni del mondo al punto di volere modificare l'ordine sociale su cui si basa la società in cui vive verso valori completamente diversi, al punto da giustificare anche la violenza; di contro, la posizione della radicalizzazione comportamentale non cerca di evitare necessariamente l'avvicinamento ad idee estreme, quanto di intervenire per impedire che il soggetto, che tramite un processo ha abbracciato valori in antagonismo con quelli della società con cui vive, accetti la violenza o la utilizzi per sovvertire l'ordine sociale. È quindi essenziale capire dove porre il limite della censura per prevenire azioni violente: intervenire contro idee giudicate fondamentaliste o solo in seguito al compimento di determinate azioni?

Le strategie di de-radicalizzazione, anche da quanto si desume dalle fonti internazionali in materia, devono favorire il dialogo inter-religioso, interculturale e gli scambi tra istituzioni e scuola, famiglia e altre realtà frequentate dal soggetto: riassumendo, scopo principale delle politiche di prevenzione del fondamentalismo è rieducare i soggetti al pluralismo, al dialogo culturale e alla tolleranza, cioè affermare proprio ciò che la propaganda dei terroristi tenta in ogni modo di cancellare. Si tratta, quindi, di una narrativa opposta a quella fondamentalista che, prima che riguardare il campo giuridico, è principalmente politica. Un programma efficace e lungimirante di de-radicalizzazione

deve perciò avere al centro la rieducazione del soggetto ai valori democratici e di tolleranza, e deve ottenere in risposta azioni materiali che dimostrino la buona riuscita del processo.

Non è possibile immaginare una strategia rieducativa che prescindia dal coinvolgimento di soggetti e partner musulmani, ma l'ottica dello Stato deve rimanere essenzialmente laica, che sappia riconoscere la distinzione tra i diversi ordini, religioso e statale. Secondo il professor Colaianni de-radicalizzare significa "creare le condizioni per un'integrazione sociale nel rispetto delle diverse convinzioni cultural-religiose di ciascun altro, (ri)educare a una "cittadinanza laica"", così come previsto dalla Costituzione italiana. Uno Stato che decida cosa può essere considerato Islam radicale o moderato, attraverso una pretesa esegetica dei testi religiosi, anche se svolta con l'aiuto di soggetti musulmani esperti in teologia, non può che portare a esiti negativi e poco soddisfacenti. Meglio, allora, che svolga il suo ruolo nel pieno rispetto del principio di laicità e dei valori costituzionali: educare alla tolleranza e al pluralismo, attraverso appositi programmi di integrazione e adeguate misure politiche che favoriscano il dialogo interculturale, è il compito primario dello Stato e della società, peraltro auspicabile non solamente per affrontare questo problema ma più propriamente per costruire una comunità sempre più democratica e, di conseguenza, sicura.

Il principio di laicità, affermato dalla Corte Costituzionale nella storica sentenza n° 203 del 1989, implica che lo Stato non si ponga con indifferenza rispetto alle religioni ma, al contrario, sia garante per la salvaguardia delle libertà di religione, così che effettivamente sia possibile un reale ordinamento pluralista. La religione non è quindi ignorata o osteggiata dallo Stato, ma piuttosto considerata come parte della sfera individuale delle convinzioni dell'individuo, e pertanto compito della Repubblica, quanto dei cittadini stessi, è affermare e insegnare la tolleranza, garantendo ad ognuno il rispetto della propria libertà. De-radicalizzare è, perciò, insegnare la tolleranza religiosa e culturale, piuttosto che intervenire sui dettami religiosi dei soggetti trattati, così che essi possano compiere in maggiore autonomia, e quindi con maggior convinzione, l'allontanamento dalle pratiche contrastanti con i valori democratici, sociali e umanitari della Repubblica.

## **5. Bibliografia**

Cornelli Roberto, *Violenza organizzata e appartenenza religiosa. Il caso dell'Isis*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2018

Roy Olivier, *Quella dei jihadisti è una rivolta generazionale e nichilista*, Le Monde, Francia, 2015

Laurano Patrizia, Anzera Giuseppe, *L'analisi sociologica del nuovo terrorismo tra dinamiche di radicalizzazione e programmi di de-radicalizzazione*, Quaderni di Sociologia, 2017

Donini Massimo, *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postbattimentale*, Terrorismo e diritto penale, 2016

Colaianni Nicola, *Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2019

Mannocchi Francesca, *Attenti: l'Isis è sconfitto, la sua ideologia no*, L'Espresso, Italia, 2019

Sicardi Stefano, *Alcuni problemi della laicità in versione italiana*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2010

**Alessandro Pogliani**

**pogliani.ale@gmail.com**